



- SCADENZARIO**
- FISCALE-TRIBUTARIO**
- AMBIENTE E SICUREZZA**
- VARIE**

N. 11 – Verona, 19 dicembre 2018

SOMMARIO

SCADENZARIO:

- Gennaio 2019 Pag. 1

FISCALE-TRIBUTARIO:

- Disciplina locazione immobili urbani: indice Istat mese di Novembre 2018 Pag. 6
- Operazioni in valuta estera: cambi mese di Novembre 2018 Pag. 7

AMBIENTE E SICUREZZA:

- Sistri – Schema di Decreto Legge contenente l'abolizione del sistema e del contributo dal 1° gennaio 2019 Pag. 8
- Albo Gestori Ambientali – Nomina del responsabile tecnico per la Categoria 10 Pag. 9
- Albo Gestori Ambientali – Nomina del responsabile tecnico per la Categoria 10 Pag. 9
- Albo Gestori Ambientali – Attività di gestione dei centri di raccolta Pag. 10
- Reach/CLP – Nuove modalità di notifica per le miscele pericolose (UFI) Pag. 10
- Reach/CLP – Nuovi requisiti di informazione per le nanoforme delle sostanze chimiche pericolose Pag. 13
- Sicurezza Lavoro – Comunicazione all'Inail del RLS/RASAL, il modulo RLS navigazione Pag. 13
- Rifiuti – Piano di emergenza interno per gli impianti di stoccaggio e lavorazione dei rifiuti Pag. 14
- Sicurezza Lavoro – Cantieri, notifica preliminare, modificato all'art. 99 del D.Lgs. 81/08 Pag. 15
- Sistri – Soppressione, comunicato del Ministero Ambiente, pubblicazione D.L. 135/2018 Pag. 16
- Ambiente – Fanghi degli impianti di depurazione utilizzati in agricoltura Pag. 18
- Cosmetici – Aggiornamento normativo D.M. 23 novembre 2018 Pag. 19
- Prevenzione Incendi – Regola tecnica attività commerciali, D.M. 23.11.2018 Pag. 22
- Sostanze Pericolose – Trasporto merci pericolose – ADR 2019 Pag. 22
- Mangimi – Aggiornamento normativa Pag. 24
- Fertilizzanti – Aggiornamento normativa Pag. 25
- Giocattoli – Modifiche al limite di migrazione del piombo Pag. 25

VARIE:

- Convenzioni Apindustria Pag. 26

SCADENZARIO GENNAIO 2019

10.01.19 ⇒ DATORI DI LAVORO DOMESTICO:

scade il termine per il versamento dei contributi per i lavoratori addetti ai servizi domestici, riferiti al quarto trimestre 2018.

12.01.19 ⇒ REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE – Conguaglio di fine anno:

i sostituti d'imposta che effettuano il conguaglio di fine anno ai propri dipendenti entro la data odierna, devono versare le relative ritenute entro il 16 febbraio.

Si ricorda che ai sensi dell'art. 51, comma 1, D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, si considerano percepiti nel periodo d'imposta anche le somme ed i valori in genere, corrisposti dai datori di lavoro entro il giorno 12 del mese di gennaio del periodo d'imposta successivo a quello cui si riferiscono.

15.01.19 ⇒ IVA - FATTURAZIONE DIFFERITA:

ultimo giorno utile per l'emissione delle fatture relative alle cessioni di beni comprovate da documento di trasporto spedite o consegnate nel mese precedente.

16.01.19 ⇒ RAVVEDIMENTO - VERSAMENTO TARDIVO IMPOSTE DIRETTE ED INDIRECTE (ART. 13 COMMA 1 LETT. A D.LGS. 472/97):

scade il termine per l'effettuazione del versamento entro 30 giorni del tributo non versato o versato in misura insufficiente o versato in ritardo, con l'applicazione della sanzione ridotta nella misura del 3% (30% x 1/10), oltre agli interessi di mora, calcolati con maturazione giorno per giorno.

La sanzione viene applicata in misura ridotta semprechè la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti obbligati ai sensi dell'art. 11, comma 1, abbiano avuto formale conoscenza.

La norma prevede il contestuale pagamento del tributo assieme agli interessi, nonché della relativa sanzione, tramite il mod. F24.

Il versamento della sanzione relativa alla regolarizzazione ai fini **IVA** deve essere effettuato con il mod. F24 **codice 8904**.

Il versamento della sanzione relativa alla regolarizzazione di versamento di ritenute da parte dei sostituti d'imposta, deve essere effettuato con il mod. F24 **codice 8906**.

Le sanzioni in misura percentuale vanno versate con arrotondamento al centesimo di euro; eventuali sanzioni in misura fissa devono essere versate mediante importi con troncamento dei decimali di euro.

Il versamento della sanzione relativa alla regolarizzazione ai fini dell'imposta di registro deve essere effettuato con il mod. F23 **codice 671T**. (arrotondato all'unità di euro).

Si ricorda che la sanzione deve essere calcolata mediante arrotondamento del risultato **all'unità di euro per troncamento**.

Esempio:

€ 258,23 x 1/8 = € 32,278 – sanzione € 32,00

16.01.19 ⇒ SOLIDARIETA' VENETO:

scade il termine per versare i contributi sulle retribuzioni corrisposte nel trimestre precedente (ottobre-novembre-dicembre 2018).

16.01.19 ⇒ IVA - CONTRIBUENTI MENSILI:

scade il termine per l'effettuazione del versamento sulla base della liquidazione relativa al mese di **dicembre 2018** al netto dell'acconto versato. Se l'importo non supera € 25,82 il versamento è

effettuato insieme a quello relativo al mese successivo.

CONTABILITÀ PRESSO TERZI: i contribuenti che affidano a terzi la tenuta della contabilità e né abbiano dato comunicazione all'ufficio Iva nella dichiarazione relativa all'anno precedente possono far riferimento, ai fini della liquidazione mensile, all'imposta divenuta esigibile nel secondo mese precedente.

16.01.19 ⇒ INPS:

scade il termine per il versamento tramite il mod. F24 dei contributi INPS del mese precedente. L'importo dovrà essere arrotondato all'unità di euro.

16.01.19 ⇒ INPS – VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO ALLA GESTIONE SEPARATA:

scade il termine per il versamento tramite il mod. F24 del contributo alla Gestione Separata Inps, sui compensi corrisposti nel mese di dicembre ai percettori di reddito derivanti dai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa. L'importo dovrà essere arrotondato all'unità di euro.

16.01.19 ⇒ IRPEF - RITENUTE SU LAVORO AUTONOMO E PROVVIGIONI:

scade il termine per versare tramite il mod. F24 le ritenute sui compensi di lavoro autonomo e provvigioni operate nel mese di dicembre (cod. 1038 – 1040). L'importo dovrà essere arrotondato al centesimo di euro.

16.01.19 ⇒ IRPEF - RITENUTE SU LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATO:

scade il termine per versare tramite il mod. F24 le ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati operate nel mese di dicembre (cod. 1001 – 1002 – 1004 – 1012 - ecc.); scadono inoltre i termini per il versamento delle ritenute derivanti dall'erogazione anche a titolo di acconto della tredicesima mensilità e quelle delle retribuzioni corrisposte a saldo entro il 31.12.2018.

16.01.19 ⇒ ADDIZIONALE REGIONALE E COMUNALE ALL'IRPEF:

scade il termine, da parte del sostituto d'imposta, per il versamento tramite il mod. F24 dell'addizionale regionale e comunale per i lavoratori licenziati e/o liquidati nel mese precedente.

Codici tributo:

- 3802 addizionale regionale;
- 3848 addizionale comunale. Saldo;
- 3847 addizionale comunale. Acconto.

L'importo dovrà essere arrotondato al centesimo di euro.

16.01.19 ⇒ FON.TE:

scade il termine per il versamento dei contributi relativi al trimestre ottobre-novembre-dicembre 2018 nonché l'invio della distinta di contribuzione on-line. I versamenti vanno effettuati esclusivamente con accredito bancario, con arrotondamento al centesimo di euro.

21.01.19 ⇒ PREVINDAI:

scade il termine per versare i contributi relativi al quarto trimestre (ottobre-novembre-dicembre) 2018. L'importo dovrà essere arrotondato al centesimo di euro.

21.01.19 ⇒ PREVINDAPI:

scade il termine per versare i contributi sulle retribuzioni corrisposte ai dirigenti nel trimestre precedente (ottobre-novembre-dicembre 2018).

21.01.19 ⇒ ARCO:

scade il termine per il versamento dei contributi relativi al trimestre ottobre-novembre-dicembre 2018 nonché l'invio della distinta di contribuzione on-line. I versamenti vanno effettuati esclusivamente con accredito bancario, con arrotondamento al centesimo di euro.

21.01.19 ⇒ FONDAPI:

scade il termine per il versamento dei contributi relativi al bimestre novembre-dicembre 2018. I versamenti vanno effettuati esclusivamente con accredito bancario, con arrotondamento al centesimo di euro.

25.01.19 ⇒ IVA – SCAMBI INTRACOMUNITARI – ELENCHI INTRASTAT MENSILI E TRIMESTRALI:

scade il termine per la presentazione degli elenchi riepilogativi:

- delle cessioni e degli acquisti intracomunitari di beni;
- delle prestazioni di servizi in ambito comunitario, resi nei confronti di o ricevuti da soggetti passivi stabiliti in altri stati membri relativi;
- per i contribuenti tenuti alla presentazione mensile, al mese di **dicembre 2018**;
- per i contribuenti trimestrali, **quarto trimestre 2018**.

La presentazione degli elenchi avviene con cadenza mensile; è prevista tuttavia la presentazione con cadenza trimestrale qualora, per ciascuna tipologia di operazioni, non sia superato il limite di 50.000 euro nei quattro trimestri precedenti. Si vedano al riguardo il D.M. 22 febbraio 2010 e la Circ. Entrate n. 14/E del 18 marzo 2010.

Presentazione:

I nuovi elenchi Intrastat, approvati con determinazione Ag. Dogane n. 22778 del 22 febbraio 2010, devono essere presentati all'Agenzia delle dogane esclusivamente in via telematica.

31.01.19 ⇒ I.V.A. - ADEMPIMENTI DI FINE MESE:

Fatture d'acquisto: il termine per la registrazione delle fatture di acquisto è stabilito entro l'anno nella cui dichiarazione viene esercitato il diritto di detrazione della relativa imposta (comma 1 così reinserito dall'art. 4, comma 1, lett. a), del D.lgs. 2.9.97, n. 313 / decorr. 1.1.98).

Quanto suddetto vale anche per le carte carburanti con Iva detraibile.

Acquisti agevolati: i contribuenti che si avvalgono della facoltà di acquistare o importare beni e servizi senza il pagamento dell'imposta, devono annotare entro oggi l'ammontare di riferimento delle esportazioni utilizzabili all'inizio del secondo mese precedente e quello degli acquisti e delle importazioni fatte nello stesso mese senza pagamento dell'imposta.

Sedi secondarie: per le operazioni effettuate mediante sedi secondarie o altre dipendenze che non vi provvedano direttamente, le operazioni di fatturazione, registrazione ed annotazione dei corrispettivi e di registrazione degli acquisti, relative alle operazioni effettuate **nel mese precedente**, devono essere effettuate entro oggi da parte dell'impresa madre.

Scambi intracomunitari - Autofatture: scade il termine per l'emissione dell'autofattura da parte del cessionario o committente che non ha ricevuto, entro il mese precedente, la fattura relativa ad operazioni effettuate nel mese ancora precedente.

Scheda carburanti - Rilevazione dei chilometri: i soggetti che utilizzano i mezzi di trasporto nell'esercizio d'impresa devono rilevare - alla fine del mese o del trimestre - il numero dei chilometri (dal contachilometri del mezzo) da riportare nell'apposita scheda (mensile o trimestrale) carburanti.

31.01.19 ⇒ DENUNCIA ANNUALE APPROVVIGIONAMENTO IDRICO AUTONOMO:

(obbligo solo in caso di prelievo da pozzi, corsi d'acqua superficiali, invasi artificiali e naturali ecc.) scade il termine per l'invio al Comune o all'Ente gestore il servizio idrico competente per territorio, qualora tali enti ne abbiano previsto l'obbligo, della denuncia relativa ai prelievi autonomi di acqua dal suolo effettuati nell'anno 2018. Va utilizzata l'apposita modulistica predisposta dal Comune o dall'Ente gestore nel cui territorio avviene l'attingimento.

31.01.19 ⇒ DENUNCIA ANNUALE SCARICHI ACQUE REFLUE INDUSTRIALI IN PUBBLICA FOGNATURA:

scade il termine per l'invio al Comune o all'Ente gestore competente per territorio, qualora tali enti ne abbiano previsto l'obbligo, della denuncia relativamente all'anno 2018, per gli scarichi di acque reflue industriali aventi recapito in pubblica fognatura. Si consiglia comunque di contattare le singole Amministrazioni che potrebbero prevedere nel proprio regolamento procedure, modulistica e termini differenziati.

31.01.19 ⇒ TASSE AUTOMOBILISTICHE:

scade il termine per eseguire il pagamento delle tasse automobilistiche per i bolli scaduti nel mese di dicembre 2018; scade anche il termine per il versamento della tassa fissa per i ciclomotori.

31.01.19 ⇒ RIFIUTI – TRIBUTO SPECIALE PER IL DEPOSITO IN DISCARICA DI RIFIUTI SOLIDI – VERSAMENTO E DICHIARAZIONE:

scade il termine per il versamento alla Regione del tributo speciale per il deposito in discarica di rifiuti solidi, relativo alle operazioni di deposito effettuate nel quarto trimestre 2018.

Nello stesso termine deve essere presentata alla Regione, in cui è ubicata la discarica, una dichiarazione contenente l'indicazione delle quantità di rifiuti conferiti nell'anno e dei versamenti effettuati (per la modulistica vedere il sito www.regioneveneto.com cliccando Tributi – Ecotassa - Dichiarazione annuale di conferimento).

31.01.19 ⇒ IMPOSTA DI REGISTRO - CONTRATTI DI LOCAZIONE ED AFFITTO DI BENI IMMOBILI - VERSAMENTO IMPOSTA (2%-1%):

scade il termine per il versamento relativo a:

- cessioni, risoluzioni e proroghe anche tacite, con effetto dal 1° gennaio 2019;
- contratti pluriennali relativi ad immobili urbani: annualità successive alla prima, con inizio dal 1° gennaio 2019.

(Per i contratti di locazione e sublocazione di immobili urbani di durata pluriennale, l'imposta può essere assolta sul corrispettivo pattuito per l'intera durata del contratto, in tal caso è prevista una riduzione dell'imposta dovuta, ovvero annualmente sull'ammontare del canone relativo a ciascun anno).

La registrazione delle locazioni è obbligatoria anche se di annualità inferiore a € 1.291,14 (Lire 2.500.000), nonché se di durata inferiore all'anno.

I contratti soggetti ad Iva pagheranno per il rinnovo alla scadenza del contratto l'imposta fissa di registro di € 51,65 (L. 100.000) arrotondata a € 52,00.

Il versamento va effettuato con importo arrotondato all'unità di euro:

- al Concessionario della riscossione (mod. F23)
- presso una dipendenza di una banca sita nell'ambito territoriale del concessionario stesso (mod. F23)
- presso un ufficio postale (mod. F23)

L'imposta dovuta sui contratti di locazione ed affitto di beni immobili deve essere versata entro trenta giorni dalla data dell'atto su tutti i contratti senza limite d'importo salvo quelli non formati per atto pubblico o scrittura privata autenticata di durata non superiore a trenta giorni complessivi nell'anno.

Entro lo stesso termine di trenta giorni il contratto deve essere presentato all'ufficio per la registrazione unitamente all'attestato di pagamento.

Per i contratti di locazione i codici-tributo sono i seguenti:

- 115T – contratti di locazione – prima annualità;
- 112T – contratti di locazione – annualità successive;
- **107T – contratti di locazione – intero periodo.**

**31.01.19 ⇒ COMUNICAZIONE ANNUALE DEI CONTRATTI DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO
CONCLUSI NEL 2018 ART. 36 C. 3 D.LGS. 81/2015:**

scade il termine per inviare la comunicazione alle Rsa o Rsu o, in mancanza, agli Organismi territoriali di Categoria delle Associazioni sindacali comparativamente rappresentative sul piano nazionale, (anche per il tramite di Apindustria Confimi Verona) riguardante il numero dei contratti di somministrazione di lavoro conclusi nel 2018, la durata degli stessi, il numero e la qualifica dei lavoratori interessati.

31.01.19 ⇒ INPS UNIEMENS:

scade il termine per la presentazione in via telematica delle denunce retributive mensili con i dati relativi al mese di dicembre.

Servizi di traduzione e interpretariato multilingue

In un contesto economico sempre più internazionalizzato, la capacità di interagire e comunicare efficacemente ad ogni livello nelle “lingue del mondo” rappresenta una necessità imprescindibile per le aziende.

In quest’ottica, già da parecchi anni Apindustria offre ai propri Associati la possibilità di avvalersi di un servizio di traduzioni ed interpretariato professionale, affidabile e sollecito, da e verso le principali lingue europee ed extra-europee.

Nell’ambito dei servizi linguistici multilingue a supporto dei nostri Associati mettiamo a disposizione:

- Traduttori professionisti, specializzati nei diversi settori di intervento (traduzione di testi promozionali e commerciali, newsletter, informazioni tecniche, manualistica...).
- Tariffe competitive.
- Preventivi gratuiti.
- Servizio rapido e puntuale.

Il servizio LEGAL PREMIUM per le traduzioni di natura giuridica

Siamo partiti dal presupposto che i testi legali sono particolarmente delicati e complessi e, per essere affrontati con serietà, necessitano di una duplice competenza: linguistica e giuridica.

Recentemente, grazie al fortunato incontro con professionisti dedicati, ci siamo specializzati e siamo oggi in grado di offrire un servizio di eccellenza per le traduzioni di testi legali, svolte esclusivamente da avvocati o giuristi madrelingua che coniugano la conoscenza del diritto (comparato) e quella della lingua di partenza e di destinazione.

Il servizio LEGAL PREMIUM (offerto e quotato su richiesta) è proposto per la traduzione, a mero titolo esemplificativo, di:

- documenti societari (atto costitutivo, statuto, procura, verbali assemblee e altro);
- contratti commerciali (fornitura, distribuzione, agenzia e altro);
- contratti societari (joint venture, patti parasociali e altro);
- atti notarili (compravendita immobiliare, cessione di quote e altro);
- atti di trust;
- atti processuali (memorie, sentenze e altro) testi di leggi e atti a contenuto normativo.

Ulteriori informazioni e/o richieste di delucidazioni possono essere richieste a:

Silvano Brescianini - email s.brescianini@apiverona.net - tel. 0458102001

DISCIPLINA LOCAZIONE IMMOBILI URBANI: INDICE ISTAT MESE DI NOVEMBRE 2018

Pubblichiamo l'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati relativo al mese di NOVEMBRE, che si pubblica ai sensi dell'art. 81 della legge 27.07.1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani).

- Variazione annuale:

			75%
NOVEMBRE	2017	/ NOVEMBRE	2018
			+1,4%
			+1,05%

- Variazione biennale:

			75%
NOVEMBRE	2016	/ NOVEMBRE	2018
			+2,2%
			+1,65%

Indici nazionali dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati

ANNO	GEN	FEB	MAR	APR	MAG	GIU	LUG	AGO	SET	OTT	NOV	DIC	ANNO
Variazioni percentuali del mese indicato rispetto allo stesso mese dell'anno precedente													
2018	+0,9	+0,5	+0,7	+0,4	+0,9	+1,2	+1,5	+1,5	+1,3	+1,5	+1,4		2018
2017	+0,9	+1,5	+1,4	+1,7	+1,4	+1,1	+1,0	+1,2	+1,1	+0,9	+0,8	+0,8	2017
2016	+0,3	-0,2	-0,3	-0,4	-0,4	-0,3	-0,1	-0,1	+0,1	-0,1	+0,1	+0,4	2016
2015	-0,7	-0,4	-0,2	-0,3	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	0,0	0,0	0,0	2015
2014	+0,6	+0,5	+0,3	+0,5	+0,4	+0,3	+0,1	-0,1	-0,1	+0,1	+0,2	-0,1	2014
2013	+2,2	+1,8	+1,6	+1,1	+1,2	+1,2	+1,2	+1,1	+0,8	+0,7	+0,6	+0,6	2013
2012	+3,2	+3,3	+3,2	+3,2	+3,0	+3,1	+2,9	+3,1	+3,1	+2,7	+2,4	+2,4	2012
2011	+2,2	+2,3	+2,5	+2,6	+2,6	+2,7	+2,7	+2,8	+3,0	+3,2	+3,2	+3,2	2011
2010	+1,3	+1,3	+1,5	+1,6	+1,5	+1,3	+1,7	+1,5	+1,6	+1,7	+1,7	+1,9	2010
2009	+1,5	+1,5	+1,0	+1,0	+0,7	+0,7	-0,1	+0,2	+0,1	+0,2	+0,7	+1,0	2009
2008	+2,9	+2,9	+3,3	+3,3	+3,5	+3,8	+4,0	+3,9	+3,7	+3,4	+2,6	+2,0	2008
2007	+1,5	+1,5	+1,5	+1,4	+1,4	+1,6	+1,6	+1,6	+1,6	+2,0	+2,3	+2,6	2007
2006	+2,2	+2,1	+2,1	+2,0	+2,2	+2,1	+2,1	+2,1	+2,0	+1,7	+1,7	+1,7	2006
2005	+1,6	+1,6	+1,6	+1,7	+1,7	+1,6	+1,8	+1,8	+1,9	+2,0	+1,8	+1,9	2005
2004	+2,0	+2,2	+1,9	+2,0	+2,1	+2,2	+2,1	+2,1	+1,8	+1,7	+1,7	+1,7	2004
2003	+2,7	+2,5	+2,6	+2,5	+2,4	+2,3	+2,5	+2,5	+2,5	+2,4	+2,4	+2,3	2003
2002	+2,3	+2,3	+2,4	+2,4	+2,3	+2,3	+2,3	+2,5	+2,6	+2,6	+2,7	+2,7	2002
2001	+3,1	+3,0	+2,8	+3,1	+3,0	+2,9	+2,7	+2,7	+2,6	+2,6	+2,3	+2,3	2001
2000	+2,1	+2,4	+2,5	+2,5	+2,3	+2,7	+2,7	+2,7	+2,6	+2,6	+2,7	+2,7	2000
1999	+1,3	+1,2	+1,4	+1,4	+1,6	+1,5	+1,7	+1,6	+1,8	+1,8	+2,0	+2,1	1999
1998	+1,6	+1,8	+1,7	+1,7	+1,7	+1,8	+1,8	+1,9	+1,8	+1,7	+1,5	+1,5	1998
1997	+2,6	+2,4	+2,2	+2,2	+1,6	+1,4	+1,6	+1,5	+1,4	+1,6	+1,6	+1,5	1997
1996	+5,5	+5,0	+4,5	+4,5	+4,3	+3,9	+3,6	+3,4	+3,4	+3,0	+2,6	+2,6	1996
1995	+3,8	+4,3	+4,9	+4,9	+5,5	+5,8	+5,6	+5,8	+5,8	+5,8	+6,0	+5,8	1995
1994	+4,2	+4,2	+4,2	+4,2	+4,1	+3,7	+3,6	+3,7	+3,9	+3,8	+3,7	+4,1	1994
1993	+4,3	+4,5	+4,2	+4,2	+4,0	+4,2	+4,4	+4,4	+4,2	+4,3	+4,2	+4,0	1993
1992	+6,1	+5,4	+5,6	+5,6	+5,7	+5,5	+5,5	+5,3	+5,2	+5,0	+4,9	+4,8	1992
1991	+6,5	+6,7	+6,6	+6,7	+6,8	+6,9	+6,7	+6,3	+6,2	+6,1	+6,2	+6,0	1991
1990	+6,4	+6,2	+6,1	+5,8	+5,7	+5,6	+5,7	+6,3	+6,3	+6,2	+6,5	+6,4	1990
1989	+5,7	+6,3	+6,4	+6,7	+6,8	+7,0	+7,0	+6,7	+6,6	+6,8	+6,4	+6,5	1989
1988	+5,0	+4,9	+4,9	+5,0	+4,9	+4,9	+4,9	+5,0	+4,8	+4,7	+5,3	+5,5	1988
1987	+4,5	+4,2	+4,2	+4,2	+4,2	+4,1	+4,4	+4,5	+5,0	+5,3	+5,2	+5,1	1987
1986	+8,0	+7,6	+7,2	+6,6	+6,4	+6,3	+5,9	+5,9	+5,8	+5,1	+4,7	+4,3	1986
1985	+8,6	+8,6	+8,6	+8,8	+8,8	+8,7	+8,7	+8,6	+8,3	+8,5	+8,6	+8,6	1985
1984	+12,5	+12,2	+12,0	+11,6	+11,2	+11,2	+10,5	+10,4	+9,8	+9,1	+8,6	+8,8	1984
1983	+16,4	+16,4	+16,4	+16,6	+16,4	+16,0	+15,4	+13,7	+13,6	+13,3	+13,0	+12,8	1983
1982	+17,3	+16,7	+16,1	+15,5	+15,2	+15,2	+15,9	+17,2	+17,2	+17,2	+16,7	+16,3	1982
1981	+19,4	+19,5	+20,1	+19,9	+20,5	+20,6	+19,6	+19,2	+18,3	+18,6	+18,2	+17,9	1981
1980	+21,4	+21,7	+21,3	+21,2	+20,7	+20,7	+21,6	+21,6	+21,2	+20,5	+21,5	+21,1	1980
1979	+12,9	+13,4	+13,7	+14,3	+14,5	+14,7	+14,9	+15,5	+16,8	+18,2	+18,7	+19,8	1979
1978	+12,3	+11,6	+11,9	1978

**OPERAZIONI IN VALUTA ESTERA:
CAMBI MESE DI NOVEMBRE 2018**

Riportiamo, di seguito, la media dei cambi delle principali valute estere, relativa al mese di NOVEMBRE:

Paese	Valuta	Cod. UIC	Cod. ISO	Quantità di valuta ESTERA PER 1 EURO
AUSTRALIA	Dollaro Australiano	109	AUD	1,5681
CANADA	Dollaro Canadese	012	CAD	1,4998
DANIMARCA	Corona Danese	007	DKK	7,4611
GIAPPONE	Yen Giapponese	071	JPY	129,7886
NORVEGIA	Corona Norvegese	008	NOK	9,6272
REGNO UNITO	Sterlina Gran Bretagna	002	GBP	0,88118
STATI UNITI	Dollaro USA	001	USD	1,1367
SVEZIA	Corona Svedese	009	SEK	10,2918
SVIZZERA	Franco Svizzero	003	CHF	1,1377

L'elenco completo delle valute è a disposizione degli interessati presso l'Ufficio Fiscale-Tributario.

SISTR I SCHEMA DI DECRETO LEGGE CONTENENTE L'ABOLIZIONE DEL SISTEMA E DEL CONTRIBUTO DAL 1° GENNAIO 2019

Fonte Governo

Si segnala lo schema del Decreto Legge in materia di semplificazioni e di sostegno allo sviluppo reso disponibile il 3 dicembre u.s. per l'esame al Consiglio dei Ministri.

Detto schema contiene l'abrogazione a partire dal 1° gennaio 2019 del SISTR I e del relativo contributo. Il SISTR I dovrà essere sostituito con un sistema nuovo di tracciabilità organizzato e gestito direttamente dal Ministero dell'Ambiente.

Fino alla definizione ed alla piena operatività di detto nuovo sistema dovranno essere compilati dai soggetti interessati i documenti cartacei previsti quali formulari, registri e Mud (ferma restando la possibilità delle modalità di trasmissione dei dati ex art.194-bis del D.Lgs. 152/2006).

Nello schema del Decreto Legge che si allega, al Capo VI all'art. 23 contenente **Disposizioni in merito alla tracciabilità dei dati ambientali inerenti rifiuti** è previsto quanto segue:

- al comma 1 “dal 1° gennaio 2019 è soppresso il sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTR I) di cui all'articolo 188-ter del D.Lgs. 152/2006 e, conseguentemente, non sono dovuti i contributi di cui all'articolo 14-bis del D.L. 1° luglio 2009 n. 78 e all'articolo 7 del D.M. 30 marzo 2016 n. 78”;
- al comma 2 “dal 1° gennaio 2019 sono abrogate in particolare le seguenti disposizioni:
 - a) gli articoli 16, 35, 36, 39 commi 1, 2, 2-bis, 2-ter e 2-quater, 9, 10 e 15 del D.Lgs. 205/2010;
 - b) l'articolo 11, commi 1, 2, 3, 3-bis, 4, 5, 7, 8, 9, 9bis secondo periodo, 10, 11, 12-bis, 12-ter, 12-quater e 13 del D.L. 101/2013 convertito con L 125/2013;
 - c) l'articolo 14-bis del DL 78/2009 convertito con L 102/2009”;
- al comma 3 “dal 1° gennaio 2019, e fino alla definizione ed alla piena operatività di un nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti organizzato e gestito direttamente dal Ministero dell'Ambiente i soggetti di cui articoli 188-bis e 188-ter del D.Lgs. 152/2006 garantiscono la tracciabilità dei rifiuti effettuando gli adempimenti di cui agli articoli 188, 189, 190 e 193 del D.Lgs. 152/2006, nel testo previgente alle modifiche apportate dal D.Lgs. 205/2010, anche mediante le modalità di cui all'articolo 194-bis del D.Lgs. 152/2006 nel testo previgente alle modifiche apportate dal D.Lgs. 205/2010”.

Lo schema del D.D.L. è disponibile sul nostro sito www.apiverona.it.

ALBO GESTORI AMBIENTALI NOMINA DEL RESPONSABILE TECNICO PER LA CATEGORIA 10

Fonte www.albonazionalegestoriambientali.it

Resa disponibile dal Comitato Nazionale dell'Albo Gestori Ambientali la Circolare n. 152 del 7 dicembre 2018 recante "Chiarimenti riguardanti il Responsabile Tecnico in categoria 10".

Si ricorda che la Categoria 10 dell'Albo "bonifica dei beni contenenti amianto" è suddivisa in

- Categoria 10A: attività di bonifica di beni contenenti amianto effettuata sui seguenti materiali: materiali edili contenenti amianto legato in matrici cementizie o resinoidi;
- Categoria 10B: attività di bonifica di beni contenenti amianto effettuata sui seguenti materiali: materiali d'attrito, materiali isolanti (pannelli, cospelle, carte e cartoni, tessili, materiali spruzzati, stucchi, smalti, bitumi, colle, guarnizioni, altri materiali isolanti), contenitori a pressione, apparecchiature fuori uso, altri materiali incoerenti contenenti amianto.

Con tale provvedimento viene precisato che il Responsabile Tecnico nominato per la categoria 10A prima del 16.10.2017 (data di entrata in vigore della nuova disciplina) dovrà sostenere solo la verifica di aggiornamento (e non la verifica iniziale) ma solo quelle di aggiornamento.

Inoltre viene chiarito che per l'iscrizione nella categoria 10B non può essere ritenuta valida l'esperienza maturata nella categoria 10A.

Pertanto in mancanza della specifica esperienza nelle attività di cui alla categoria 10B, il soggetto interessato potrà assumere l'incarico solo per la categoria 10B, classe E.

Il testo della Circolare è disponibile sul nostro sito www.apiverona.it.

ALBO GESTORI AMBIENTALI NOMINA DEL RESPONSABILE TECNICO PER LA CATEGORIA 10

Fonte www.albonazionalegestoriambientali.it

Resa disponibile dal Comitato Nazionale dell'Albo Gestori Ambientali la Circolare n. 153 del 7 dicembre 2018 recante "Applicazione disposizioni previste dalla delibera 8/ALBO/CN del 12.09.2017 riguardante il calcolo dei requisiti minimi per l'iscrizione nella categoria 1, sottocategoria di cui alla Tab. D6".

Il provvedimento fornisce dei chiarimenti sul calcolo della dotazione tecnica quindi dei mezzi per la raccolta/trasporto dei rifiuti urbani.

Il testo della Circolare è disponibile sul nostro sito www.apiverona.it.

ALBO GESTORI AMBIENTALI ATTIVITA' DI GESTIONE DEI CENTRI DI RACCOLTA

Fonte www.albonazionalegestoriambientali.it

Resa disponibile dal Comitato Nazionale dell'Albo Gestori Ambientali la Delibera n. 7 del 21 novembre 2018 recante “Modifiche alla deliberazione n. 2 del 20 luglio 2009, recante i criteri ed i requisiti per l'iscrizione all'Albo nella categoria 1 per lo svolgimento dell'attività di gestione dei centri di raccolta di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 8 aprile 2008, modificato con decreto 13 maggio 2009.”

Il provvedimento fornisce dei chiarimenti in merito alla nomina del Responsabile Tecnico e ai corsi di formazione.

Il testo della Delibera è disponibile sul nostro sito www.apiverona.it.

REACH/CLP NUOVE MODALITA' DI NOTIFICA PER LE MISCELE PERICOLOSE (UFI)

Il 22 marzo 2017 è stato pubblicato il Reg. (UE) 2017/542 che modifica il Reg. (UE) 1272/2008 (CLP) e ne costituisce l'Allegato VIII. Questo allegato introduce in Europa un'importantissima novità in termini di notifica delle miscele pericolose in quanto sancisce l'attività di armonizzazione delle informazioni da comunicare agli Organismi Competenti ai sensi dell'Articolo 45 del CLP.

Attualmente ogni Stato membro europeo possiede il proprio sistema di notifica in materia di comunicazione di informazioni ai centri antiveleni: le differenze riguardano sia le modalità operative con cui tale notifica avviene, sia le informazioni che vengono richieste ai fornitori di miscele. Ad esempio in Italia tale notifica deve essere effettuata elettronicamente attraverso il portale dell'Istituto Superiore di Sanità; in Germania la notifica si effettua tramite l'invio di un file in formato “XML” al Bundesinstitut für Risikobewertung (BfR). La notifica in Austria invece prevede semplicemente l'invio della scheda dati di sicurezza del prodotto via mail all'Organismo designato. Tale disomogeneità ha fatto emergere spesso incoerenze nelle informazioni trasmesse al personale medico in caso di avvelenamenti causati da una medesima miscela.

L'articolo 45. 4 del Regolamento CLP prevedeva già, all'epoca della sua pubblicazione nel 2008, che la Commissione Europea entro il 20 gennaio 2012 avrebbe effettuato una valutazione al fine di stabilire come armonizzare il sistema di notifica e pubblicare eventualmente un allegato aggiuntivo al Regolamento CLP. Con la pubblicazione dell'Allegato VIII del Regolamento CLP la Commissione ha fatto un lavoro molto importante per rendere agevole l'attività di notifica alle aziende, che attualmente devono far fronte a notevoli differenze/ difficoltà a seconda dei paesi di immissione sul mercato; inoltre per semplificare la gestione delle informazioni ai Centri Antiveleni che avranno la possibilità di identificare le miscele in maniera più rapida e univoca e rispondere più efficacemente alle emergenze mediche.

Numerose e complesse sono le novità introdotte dall'allegato VIII del Reg. CLP che le aziende devono tener presente. Tra queste elenchiamo le più rilevanti:

- la notifica deve essere effettuata **prima** dell'immissione sul mercato della miscela;
- sarà necessario assegnare a ciascuna formulazione uno specifico codice, l'UFI (Identificatore Unico di Formula) che deve essere **inserito in etichettatura** e in scheda dati di sicurezza;
- sarà possibile notificare tali informazioni utilizzando un sistema centralizzato messo a disposizione da ECHA in tutte le lingue dell'Unione.

Per consentire a tutte le aziende di uniformarsi alle nuove disposizioni, l'Allegato VIII prevede dei periodi transitori dipendentemente dall'utilizzo finale delle miscele.

In particolare gli obblighi sopra descritti decorrono dal:

- **1° gennaio 2020 per prodotti destinati al consumo;**
- **1° gennaio 2021 per prodotti destinati all'uso professionale;**
- **1° gennaio 2024 per prodotti destinati all'uso industriale.**

Per le miscele che sono già state notificate secondo i singoli regimi nazionali il Regolamento consente alle aziende di adeguarsi entro il 2025: ciò significa che entro tale data tutte le miscele che rientrano nel campo di applicazione dell'art. 45 del Regolamento CLP dovranno essere notificate secondo la nuova modalità.

Se le stesse miscele di cui sopra dovessero però subire cambiamenti prima del 2025 (per es. per variazioni di composizione chimica) queste devono essere ri-notificate secondo le scadenze previste dell'Allegato VIII.

L'UFI è il nuovo codice che identifica le miscele pericolose.

L'allegato VIII ha dato vita all'armonizzazione delle informazioni da comunicare agli Organismi Competenti al momento della notifica delle miscele.

Tra queste informazioni che dovranno essere comunicate, una delle più importanti è il codice **UFI** (**Unique Formula Identifier – Identificatore unico di formula**), il quale avrà forti impatti anche sulle etichettature e sulle schede dati di sicurezza dei prodotti immessi sul mercato.

Il codice UFI è un codice che aiuterà i Centri Antiveleni ad identificare le miscele in maniera rapida e univoca. La Commissione, a causa delle problematiche riscontrate dai Centri Antiveleni nell'identificare la fonte dell'intossicazione (nome commerciale del prodotto, composizione, ecc.) obbligherà le aziende ad apporre in etichetta di ogni prodotto chimico pericoloso un numero di identificazione univoco.

Questo numero di identificazione, detto anche UFI, è un codice alfanumerico di 16 caratteri separati da un trattino in gruppi di 4, come riportiamo nel seguente esempio:

A300-N06Y-N00U-G73S.

La sua composizione ha un significato ben preciso, infatti in questo codice verranno forniti in maniera univoca le tre informazioni più importanti che i Centri Antiveleni richiedono in caso di consulenza tossicologica:

- nome commerciale del prodotto;
- composizione;
- fornitore del prodotto.

Il codice UFI deve essere generato prima di effettuare la notifica in quanto è una informazione obbligatoria da comunicare. Va obbligatoriamente inserito sull'etichetta di ogni miscela pericolosa, preceduto dall'acronimo "UFI" scritto in lettere maiuscole insieme alle altre informazioni supplementari previste dal Regolamento CLP. Nel caso di miscele pericolose solamente destinate all'uso industriale, l'UFI può essere indicato solamente nella scheda di dati di sicurezza. Inoltre deve essere chiaramente visibile, leggibile e indelebile; va rigenerato in caso di alcuni cambiamenti di composizione della formula della miscela. Infine deve essere inserito in sezione 2.2 della scheda dati di sicurezza della miscela insieme agli altri elementi di etichettatura.

E' consigliato, ma non obbligatorio, assegnare un UFI anche per le miscele non classificate pericolose o classificate pericolose solamente per pericoli ambientali.

Le aziende che devono generare i codici UFI dovranno utilizzare lo strumento messo a disposizione dall'Agenzia Europea della Chimica. Esso è disponibile in tutte le lingue dell'Unione e lo si può trovare [cliccando qui](#).

Generare il codice UFI è molto semplice: basta infatti fornire la partita IVA (*VAT number*) e il codice identificativo aziendale associato alla miscela.

Tale codice aziendale può essere **solamente** un numero da 0 a 268435455.

Codici alfanumerici, codici costituiti solamente da lettere, codici con simboli (ad esempio \ - / ecc), che molto spesso sono utilizzati dalle aziende come codici interni, non sono accettati dal sistema.

Le aziende sono invitate dall'ECHA già da ora a mappare i loro formulati e ad assegnare a ciascun codice interno un numero compreso tra 0 e 268435455.

Per generare e gestire i codici UFI le aziende possono utilizzare differenti strategie.

E' necessario, tuttavia tenere sempre presente che ciascun codice UFI deve essere associato univocamente a una composizione chimica.

Gli approcci possibili sono i seguenti:

- Approccio miscela- centrico
- Approccio prodotto-centrico
- Approccio per mercato di destinazione
- Approccio per gruppi di lingue

REACH/CLP NUOVI REQUISITI DI INFORMAZIONE PER LE NANOFORME DELLE SOSTANZE CHIMICHE PERICOLOSE

Publicato sulla Gazzetta ufficiale Unione europea del 4.12.2018 serie L n. 308/1 il Regolamento (UE) 2018/1881 DELLA COMMISSIONE del 3 dicembre 2018 che modifica il regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) per quanto riguarda gli allegati I, III, VI, VII, VIII, IX, X, XI e XII per ricompredervi le nanoforme delle sostanze.

Con tale provvedimento la Commissione Europea ha approvato una modifica dei requisiti di informazione che le aziende devono fornire relativamente ai nanomateriali.

Le nuove informazioni consentiranno sia alle aziende che alle autorità competenti di valutare sistematicamente le proprietà di pericolo dei nanomateriali, gli usi e i rischi che potrebbero comportare per la nostra salute e l'ambiente. Inoltre sarà possibile individuare la necessità di ulteriori misure di gestione del rischio.

Le nuove regole entreranno in vigore a partire dal 1° gennaio 2020.

Link all'Helpdesk Reach <http://reach.sviluppoeconomico.gov.it/8-notizie/107-nuovi-requisiti-di-informazione-per-i-nanomateriali>

Il testo del Regolamento è disponibile sul nostro sito www.apiverona.it.

SICUREZZA LAVORO COMUNICAZIONE ALL'INAIL DEL RLS/RASAL, IL MODULO RLS NAVIGAZIONE

Fonte www.inail.it

È stato pubblicato sul portale dell'INAIL nella sezione *Atti e documenti > Moduli e modelli > Prevenzione > Comunicazione nominativi rappresentanti per la sicurezza*, il modulo per la comunicazione del Rappresentante dei lavoratori per sicurezza/Rappresentante alla sicurezza dell'ambiente di lavoro specifico per il settore della navigazione marittima (Mod. Rls Navigazione).

Tale obbligo è previsto dall'art. 18 comma 1, lettera aa), del D.Lgs. 81/2008 e art. 16 del D.Lgs. 271/1999.

Nella stessa sezione è presente il modulo per la comunicazione del RLS negli altri settori.

Il Modulo RSL/RASAL settore navigazione è disponibile sul nostro sito www.apiverona.it.

RIFIUTI PIANO DI EMERGENZA INTERNO PER GLI IMPIANTI DI STOCCAGGIO E LAVORAZIONE DEI RIFIUTI

Publicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 281 del 3.12.2018 la Legge 1° dicembre 2018, n. 132 di conversione, **con modificazioni**, del Decreto-Legge 4 ottobre 2018, n. 113 contenente “Disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata”.

Con tale provvedimento, in vigore dal 4 dicembre u.s., *viene stabilito con l'Art. 26-bis l'obbligo di un Piano di emergenza interno per gli impianti di stoccaggio e lavorazione dei rifiuti.*

In particolare i gestori di impianti di stoccaggio e di lavorazione dei rifiuti, esistenti o di nuova costruzione, hanno l'obbligo di predisporre un piano di emergenza interna allo scopo di:

- a) controllare e circoscrivere gli incidenti in modo da minimizzarne gli effetti e limitarne i danni per la salute umana, per l'ambiente e per i beni;
- b) mettere in atto le misure necessarie per proteggere la salute umana e l'ambiente dalle conseguenze di incidenti rilevanti;
- c) informare adeguatamente i lavoratori e i servizi di emergenza e le autorità locali competenti;
- d) provvedere al ripristino e al disinquinamento dell'ambiente dopo un incidente rilevante.

Il piano di emergenza interna è riesaminato, sperimentato e, se necessario, aggiornato dal gestore, previa consultazione del personale che lavora nell'impianto, ivi compreso il personale di imprese subappaltatrici a lungo termine, ad intervalli appropriati, e, comunque, non superiori a tre anni. La revisione tiene conto dei cambiamenti avvenuti nell'impianto e nei servizi di emergenza, dei progressi tecnici e delle nuove conoscenze in merito alle misure da adottare in caso di incidente rilevante.

Per gli impianti esistenti, il piano di emergenza interna di cui al comma 1 è predisposto entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto (entro il 4 marzo 2019).

Il gestore trasmette al prefetto competente per territorio tutte le informazioni utili per l'elaborazione del piano di emergenza esterna, di cui al comma 5. Quindi è affidato al prefetto il compito di predisporre i piani di emergenza esterna per gli stessi impianti (entro 12 mesi dal ricevimento delle informazioni da parte dei gestori), nel rispetto delle linee guida che saranno dettate con decreto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

SICUREZZA LAVORO

CANTIERI, NOTIFICA PRELIMINARE, MODIFICATO L'ART. 99 DEL D.LGS. 81/08

Publicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 281 del 3.12.2018 la Legge 1° dicembre 2018, n. 132 di conversione, **con modificazioni**, del Decreto-Legge 4 ottobre 2018, n. 113 contenente “Disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata”.

Con tale provvedimento, in vigore dal 4 dicembre u.s., all'articolo 26, comma 1, del Decreto-Legge 4 ottobre 2018, n. 113, le parole: “nonchè al prefetto” sono sostituite dalle seguenti: “nonchè, limitatamente ai lavori pubblici, al prefetto.

L'art. 99 del D.Lgs. n. 81/2008 è quindi modificato come segue:

Art. 99 (Notifica preliminare)

1. Il committente o il responsabile dei lavori, prima dell'inizio dei lavori, trasmette all'azienda unità sanitaria locale e alla direzione provinciale del lavoro nonché, **limitatamente ai lavori pubblici, al** prefetto territorialmente competenti la notifica preliminare elaborata conformemente all'allegato XII, nonché gli eventuali aggiornamenti nei seguenti casi:

- a) cantieri di cui all'articolo 90, comma 3;
 - b) cantieri che, inizialmente non soggetti all'obbligo di notifica, ricadono nelle categorie di cui alla lettera a) per effetto di varianti sopravvenute in corso d'opera;
 - c) cantieri in cui opera un'unica impresa la cui entità presunta di lavoro non sia inferiore a duecento uomini-giorno.
2. Copia della notifica deve essere affissa in maniera visibile presso il cantiere e custodita a disposizione dell'organo di vigilanza territorialmente competente.
3. Gli organismi paritetici istituiti nel settore delle costruzioni in attuazione dell'articolo 51 possono chiedere copia dei dati relativi alle notifiche preliminari presso gli organi di vigilanza.

Si ricorda che tale notifica **per la Prefettura di Verona può essere inviata anche via PEC all'indirizzo protocollo.prefvr@pec.interno.it**

ALLEGATO XII - CONTENUTO DELLA NOTIFICA PRELIMINARE di cui all'articolo 99

1. Data della comunicazione.
2. Indirizzo del cantiere.
3. Committente (i) (nome (i), cognome (i), codice fiscale e indirizzo (i)).
4. Natura dell'opera.
5. Responsabile (i) dei lavori (nome (i), cognome (i), codice fiscale e indirizzo (i)).
6. Coordinatore (i) per quanto riguarda la sicurezza e la salute durante la progettazione dell'opera (nome (i), cognome (i), codice fiscale e indirizzo (i)).
7. Coordinatore (i) per quanto riguarda la sicurezza e la salute durante la realizzazione dell'opera (nome (i), cognome (i), codice fiscale e indirizzo (i)).

8. Data presunta d'inizio dei lavori in cantiere.
9. Durata presunta dei lavori in cantiere.
10. Numero massimo presunto dei lavoratori sul cantiere.
11. Numero previsto di imprese e di lavoratori autonomi sul cantiere.
12. Identificazione, codice fiscale o partita IVA, delle imprese già selezionate.
13. Ammontare complessivo presunto dei lavori (€).

SISTRI SOPPRESSIONE, COMUNICATO DEL MINISTERO AMBIENTE, PUBBLICAZIONE D.L. 135/2018

Fonte <http://www.minambiente.it/>

Publicato sul sito del Ministero dell'Ambiente il 12/12/2018 il Comunicato stampa che segue, con il quale viene ufficializzata la soppressione del SISTRI con l'approvazione del DL Semplificazioni.

Infatti è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 290 del 14 dicembre 2018 il Decreto Legge 14.12.2018 n. 135 recante *“Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione.”*

L'art. 6 che si riporta integralmente contiene la soppressione del SISTRI: **dal 1° gennaio 2019 sono abrogati gli obblighi di iscrizione a SISTRI e di versamento del contributo annuale.** Il SISTRI dovrà essere sostituito con un nuovo sistema digitale di tracciabilità organizzato e gestito direttamente dal Ministero dell'Ambiente. Fino alla definizione ed alla piena operatività di detto nuovo sistema le imprese dovranno continuare con gli obblighi previsti di compilazione dei documenti cartacei quali formulari, registri e Mud.

COMUNICATO MINISTERO AMBIENTE DEL 12.12.2018

“Il nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti sarà 2.0 e interamente gestito dal Ministero dell'Ambiente Roma, 12 dicembre 2018 - Il Sistri, Sistema di tracciabilità dei rifiuti speciali istituito nel 2010 e mai entrato effettivamente in funzione, sarà definitivamente soppresso a partire dal gennaio del 2019. Lo ha deciso il Consiglio dei Ministri di oggi, attuando così nel DI Semplificazioni la volontà politica espressa dal Ministro dell'Ambiente Sergio Costa già nei primi giorni del suo insediamento.

“Il Sistri è stato uno dei più grandi sprechi nella gestione dei rifiuti speciali– ha affermato Costa – un sistema mai entrato effettivamente in funzione, che però ha comportato costi sostenuti dalle imprese coinvolte e dallo Stato che hanno superato i 141 milioni di euro dal 2010 ad oggi”.

Dal 2010 al 2014 sono infatti stati fatturati 290 milioni, di cui quasi 90 pagati effettivamente. Dal 2015 al 2018: fatturati 66 milioni, pagati 51. Attualmente era in corso un affidamento da 260 milioni in 5 anni, che viene quindi sospeso cancellando il Sistri.

“Il Sistri aveva lo scopo, assolutamente condivisibile e anzi necessario, di tracciare l'intero sistema di rifiuti speciali del Paese, ma non è mai stato operativo – ha spiegato Costa - Nel frattempo le imprese aderenti, quelle con più di 10 addetti, hanno dovuto pagare iscrizioni, adeguamenti tecnologici, aggiornamenti per i mezzi e per il personale e infilarsi in un ginepraio di norme, sanzioni, poi sospese, poi riattivate, quindi nuovamente sospese, esenzioni, eccezioni, nuovi obblighi: insomma un inferno normativo durato otto anni”.

Il sistema, introdotto nel 2010 con un contratto secretato e affidato alla società Selex di Finmeccanica, fino ad oggi non è mai entrato in funzione ma ha nel frattempo comportato costi enormi per le aziende che vi avevano aderito e per lo Stato, subentrante in caso di mancato versamento da parte delle imprese, di conseguenza per tutti i cittadini.

Nel dl Semplificazioni questo sistema viene definitivamente cancellato a partire dal primo gennaio 2019: il nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti sarà invece gestito in maniera diretta dal Ministero dell'Ambiente e, fino alla sua piena operatività, i titolari soggetti alla tracciabilità dovranno continuare a usare il medesimo sistema utilizzato ora, quello cartaceo.

“Abbiamo calcolato che attualmente è assicurata la tracciabilità del 65% dei rifiuti speciali – ha dichiarato Costa - L’obiettivo è arrivare almeno al 90% risparmiando soldi e tempo per le aziende”.

Il nuovo Sistri, gestito direttamente dal Ministero dell'Ambiente, costerà infatti circa 3 milioni di euro l'anno. Si deve entrare in una sorta di Sistri 2.0 – ha concluso Costa - che digitalizzi l'intera tracciabilità dei rifiuti e i documenti fiscali, superando in tal modo il doppio binario cartaceo/digitale e il registro di carico e scarico”.

Art. 6 del D.L. 135 del 14 dicembre 2018

Disposizioni in merito alla tracciabilità dei dati ambientali inerenti rifiuti

1. Dal 1° gennaio 2019 è soppresso il sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRIS) di cui all'articolo 188 -ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e, conseguentemente, non sono dovuti i contributi di cui all'articolo 14 -bis del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e all'articolo 7 del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 30 marzo 2016, n. 78.

2. Dal 1° gennaio 2019, sono abrogate, in particolare, le seguenti disposizioni:

a) gli articoli 16, 35, 36, 39 commi 1, 2, 2 -bis , 2 -ter e 2 -quater , 9, 10 e 15, del decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205;

b) l'articolo 11, commi 1, 2, 3, 3 -bis , 4, 5, 7, 8, 9, 9 -bis , secondo periodo, 10, 11, 12 -bis , 12 -ter , 12 -quater e 13 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013 n. 125;

c) l'articolo 14 -bis del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102. I contributi relativi all'anno 2018, compresi quelli eventualmente versati oltre la data del 31 dicembre 2018, sono riassegnati, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, all'apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

3. Dal 1° gennaio 2019, e fino alla definizione e alla piena operatività di un nuovo sistema di tracciabilità dei

rifiuti organizzato e gestito direttamente dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, i soggetti di cui agli articoli 188 *-bis* e 188 *-ter* del decreto legislativo n. 152 del 2006 garantiscono la tracciabilità dei rifiuti effettuando gli adempimenti di cui agli articoli 188, 189, 190 e 193 del medesimo decreto, nel testo previgente alle modifiche apportate dal decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, anche mediante le modalità di cui all'articolo 194 *-bis*, del decreto stesso; si applicano, altresì, le disposizioni di cui all'articolo 258 del decreto legislativo n. 152 del 2006, nel testo previgente alle modifiche apportate dal decreto legislativo n. 205 del 2010.

Il testo del D.L. n. 135 è disponibile sul nostro sito www.apiverona.it.

AMBIENTE FANGHI DEGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE UTILIZZATI IN AGRICOLTURA

Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 269 del 19.11.2018 la Legge 16.11.2018 n. 130 recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 28 settembre 2018, n. 109, recante disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze».

L'articolo 41 «Disposizioni urgenti sulla gestione dei fanghi di depurazione» contiene indicazioni per l'utilizzo in agricoltura dei fanghi provenienti da impianti di depurazione, in attesa di una revisione organica della normativa di settore, in particolare del D.Lgs. n. 99/1992.

Il nuovo provvedimento conferma quanto previsto dal D.Lgs. n. 99/1992 per quanto riguarda la provenienza dei fanghi, il sistema autorizzativo e i valori massimi di concentrazione stabiliti dall'allegato IB al D.Lgs. n. 99/1992 che si riporta:

Valori massimi di concentrazione di metalli pesanti nei fanghi destinati all'utilizzazione in agricoltura

Valore limite (mg/kg SS)

Cadmio	20
Mercurio	10
Nichel	300
Piombo	750
Rame	1.000
Zinco	2.500

Caratteristiche agronomiche e microbiologiche nei fanghi destinati all'utilizzazione in agricoltura

Valore limite

Carbonio organico % SS (min.)	20
Fosforo tot. (P) % SS (min.)	0,4

Azoto tot. % SS (min.)	1,5
Salmonelle MPN/g SS (maz.)	10 ³

È ammessa l'utilizzazione in deroga alle caratteristiche agronomiche indicate in allegato, per i fanghi provenienti dall'industria agroalimentare. Per i parametri carbonio organico, azoto totale, fosforo totale i valori limite di cui all'articolo 3, comma 3, devono essere considerati quali limiti inferiori di concentrazione.

Il nuovo decreto prevede dei nuovi valori limiti solo per i seguenti parametri:

- idrocarburi (C10-C40) ≤ 1.000 (mg/kg tal quale),
- sommatoria degli IPA elencati nella tabella 1 dell'allegato 5 al titolo V della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ≤ 6 (mg/kg SS),
- PCDD/PCDF + PCB DL ≤ 25 (ng WHO-TEQ/kg SS),
- PCB $\leq 0,8$ (mg/kg SS),
- Toluene ≤ 100 (mg/kg SS),
- Selenio ≤ 10 (mg/kg SS),
- Berillio ≤ 2 (mg/kg SS),
- Arsenico < 20 (mg/kg SS),
- Cromo totale < 200 (mg/kg SS)
- Cromo VI < 2 (mg/kg SS).

Per i parametri PCDD/PCDF + PCB DL viene richiesto il controllo analitico almeno una volta all'anno.

L'articolo 41 prevede infine che per il parametro idrocarburi C10-C40, il limite di 1000 mg/kg tal quale si intende comunque rispettato se la ricerca dei marker di cancerogenicità fornisce valori inferiori a quelli definiti ai sensi della nota L, contenuta nell'allegato VI del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, richiamata nella decisione 955/2014/UE della Commissione del 16 dicembre 2008, come specificato nel parere dell'Istituto superiore di sanità protocollo n. 36565 del 5 luglio 2006, e successive modificazioni e integrazioni.

COSMETICI AGGIORNAMENTO NORMATIVO D.M. 23 NOVEMBRE 2018

Publicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 273 del 23 novembre 2018 il D.M. del Ministero Salute 27 settembre 2018 recante *“Procedure di controllo del mercato interno dei prodotti cosmetici, ivi inclusi i controlli dei prodotti stessi, degli operatori di settore e delle buone pratiche di fabbricazione, nonché degli adempimenti e delle comunicazioni che gli operatori del settore sono tenuti ad espletare nell'ambito dell'attività di vigilanza e sorveglianza di cui agli articoli 7, 21, 22 e 23 del regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, sui prodotti cosmetici.”*

Con l'articolo 3 sono stabilite le modalità per l'indicazione delle informazioni obbligatorie per i prodotti non preconfezionati, o di quelli confezionati dal venditore su richiesta dell'acquirente o preconfezionati in vista della loro vendita immediata. Con l'articolo 3, comma 1, del DM in esame viene stabilito che le informazioni relative all'etichettatura obbligatoria prevista per detti prodotti, devono essere riportate in lingua italiana, pena sanzione amministrativa da euro 500 ad euro 4.000.

In particolare, oltre alle informazioni quali il nome o la ragione sociale e l'indirizzo della persona responsabile, il numero del lotto di fabbricazione o il riferimento che permetta di identificare il prodotto cosmetico, l'elenco degli ingredienti, **devono essere riportate in lingua italiana**, le informazioni relative al contenuto nominale al momento del confezionamento, espresso in peso o in volume, fatta eccezione per gli imballaggi con un contenuto inferiore a 5 g o a 5 ml, i campioni gratuiti e le monodosi. Per quanto riguarda gli imballaggi preconfezionati, che vengono solitamente commercializzati per insieme di pezzi e per i quali l'indicazione del peso o del volume non ha alcun rilievo, viene previsto che il contenuto può non essere indicato, purché sull'imballaggio venga menzionato il numero di pezzi. Questa indicazione non è necessaria qualora il numero di pezzi sia facile da determinare dall'esterno o qualora il prodotto venga solitamente commercializzato solo ad unità.

Inoltre devono essere riportate in lingua italiana le informazioni relative alla data fino alla quale il prodotto cosmetico, stoccato in condizioni adeguate, continua a svolgere la sua funzione iniziale e, in particolare, è sicuro per la salute umana se utilizzato in condizioni d'uso normali o ragionevolmente prevedibili («data di durata minima»). La data stessa oppure le indicazioni relative alla sua localizzazione sull'imballaggio sono precedute dal simbolo:



oppure dalla dicitura: “Usare preferibilmente entro”. La data di durata minima deve essere indicata in modo chiaro e deve essere composta, nell'ordine, del mese e dell'anno oppure del giorno, del mese e dell'anno. Se necessario, tale indicazione è completata precisando anche le condizioni da rispettare per garantire la durata indicata.

L'indicazione della data di durata minima non è obbligatoria per i prodotti cosmetici che abbiano una durata minima superiore ai trenta mesi. Per tali prodotti deve essere riportata un'indicazione relativa al periodo di tempo in cui il prodotto, una volta aperto, è sicuro e può essere utilizzato senza effetti nocivi per il consumatore. Tale informazione è indicata, tranne nei casi in cui il concetto di conservazione dopo l'apertura non è rilevante, tramite il simbolo:



seguito dal periodo (espresso in mesi e/o anni).

Infine le informazioni relative alle precauzioni particolari per l'impiego, nonché le eventuali indicazioni concernenti precauzioni particolari da osservare per i prodotti cosmetici di uso professionale; alla funzione del prodotto cosmetico, salvo nel caso in cui risulta dalla sua presentazione; alle precauzioni particolari per l'impiego e l'elenco degli ingredienti, nel caso in cui sia impossibile, dal punto di vista pratico, indicarle sull'etichetta. Dette informazioni devono essere riportate su un foglio, o su un'etichetta, o su una fascetta o su un cartellino che deve essere allegato o fissato al prodotto cosmetico e, nel caso in cui ciò non sia possibile, le precauzioni particolari per l'impiego devono essere riportate sul recipiente o sull'imballaggio e l'elenco degli ingredienti devono essere indicate sull'imballaggio. Dette informazioni possono essere riportate in forma abbreviata oppure con il simbolo:



Da ultime le informazioni relative ad un avviso collocato in prossimità del contenitore nel quale il prodotto cosmetico è esposto per la vendita, nel caso del sapone e delle perle da bagno, nonché di altri prodotti piccoli, ove sia praticamente impossibile far figurare l'elenco degli ingredienti su un'etichetta, o su una fascetta, o su un cartellino, o su un foglio di istruzioni allegato; le informazioni previste specificatamente per i cosmetici non preconfezionati o per i cosmetici confezionati dal venditore su richiesta dell'acquirente o preconfezionati in vista della loro vendita immediata.

Qualora le indicazioni di cui sopra sono apposte in più lingue, le medesime devono essere riportate anche in lingua italiana, fedeli nel contenuto al testo originale e con caratteri di visibilità e leggibilità non inferiori a quelli usati per le altre lingue. Sono ammesse espressioni non in lingua italiana divenute di uso comune.

Con gli articoli 6 e 7 vengono fissate le procedure del controllo del mercato interno dei cosmetici e le modalità per l'effettuazione delle verifiche ispettive, dei controlli e dei campionamenti di detti prodotti.

Con gli articoli 8, 9 e 11 **viene stabilito l'obbligo per le imprese del settore cosmetico in esercizio alla data del 23 dicembre 2018, di inviare entro il 23 giugno 2019 apposita segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) al Ministero e alla Regione competente per territorio.** Il mancato adempimento comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da euro 1.000 ad euro 6.000.

Ai fini dell'applicazione delle disposizioni, si intende per:

- prodotto cosmetico, qualsiasi sostanza o miscela destinata ad essere applicata sulle superfici esterne del corpo umano (epidermide, sistema pilifero e capelli, unghie, labbra, organi genitali esterni) oppure sui denti e sulle mucose della bocca allo scopo esclusivamente o prevalentemente di pulirli, profumarli, modificarne l'aspetto, proteggerli, mantenerli in buono stato o correggere gli odori corporei;
- produzione di prodotti cosmetici, l'effettuazione di una o più fasi di fabbricazione del prodotto cosmetico, quale la preparazione del semilavorato, la preparazione della miscela finale, la ripartizione nel recipiente finale, il confezionamento nell'imballaggio secondario e l'etichettatura; messa a disposizione sul mercato, la fornitura di un prodotto cosmetico per la distribuzione, il consumo o l'uso sul mercato comunitario nel corso di un'attività commerciale, a titolo oneroso o gratuito;

Sono soggetti alle disposizioni previste dal Decreto in questione, coloro che effettuano:

- la produzione in proprio o per conto terzi di prodotti cosmetici, ivi inclusa la produzione estemporanea e di piccoli volumi per la messa a disposizione sul mercato del prodotto;
- le fasi di lavorazione, trasformazione e ripartizione nel recipiente finale di semilavorati importati da Paesi terzi, finalizzate alla produzione di prodotti cosmetici.

Il Decreto è disponibile sul nostro sito www.apiverona.it.

PREVENZIONE INCENDI REGOLA TECNICA ATTIVITA' COMMERCIALI, D.M. 23.11.2018

Fonte www.vigilfuoco.it

Publicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 281 del 3 dicembre 2018 il D.M. Ministero Interno 23 novembre 2018 recante “*Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per le attività commerciali, ove sia prevista la vendita e l'esposizione di beni, con superficie lorda superiore a 400 mq, comprensiva di servizi, depositi e spazi comuni coperti, ai sensi dell'articolo 15, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 - modifiche al decreto 3 agosto 2015*”.

Con tale provvedimento viene approvata la regola tecnica verticale che reca disposizioni di prevenzione incendi riguardanti le attività commerciali, ove sia prevista la vendita e l'esposizione di beni, con superficie lorda superiore a 400 m² comprensiva di servizi, depositi e spazi comuni coperti e viene aggiornato il Codice di prevenzione incendi D.M. 3.08.2015.

Il testo del D.M. 3.08.2015 aggiornato e l'Allegato sono disponibili sul nostro sito www.apiverona.it.

SOSTANZE PERICOLOSE TRASPORTO MERCI PERICOLOSE – ADR 2019

Come di consueto, il prossimo 1° gennaio 2019 è prevista la modifica dell'accordo Europeo relativo al trasporto di merci pericolose su strada ovvero entrerà in vigore la nuova edizione A.D.R. (A.D.R. 2019).

Di seguito le principali novità che entreranno formalmente in vigore dal 1° gennaio 2019 (con il consueto periodo transitorio di 6 mesi - fino al 30 giugno 2019 - in cui le disposizioni dell'ADR 2019 potranno essere applicate su base volontaria).

Estensione dell'obbligo di nomina del consulente per la sicurezza dei trasporti (il cosiddetto “consulente ADR”)

Come è noto, tutte le aziende che eseguono operazioni di carico, riempimento, scarico, imballaggio e/o trasporto di merci pericolose devono nominare un consulente per la sicurezza dei trasporti (consulente ADR), come previsto dal cap. 1.8.3.1 dell'ADR.

Con l'ADR 2019 si estende tale obbligo anche alle aziende che eseguono esclusivamente *spedizione* di merci pericolose (e che quindi si identificano esclusivamente come *mittenti*).

Benché spesso lo speditore possa anche eseguire operazioni di carico, scarico e/o imballaggio di merci pericolose (e quindi ricada già nell'obbligo di nomina del consulente ADR secondo i requisiti ante-ADR 2019), tale novità è particolarmente rilevante perché “centralizza”, per così dire, la figura dello *speditore*. Esso già possiede in capo a sé obblighi critici ai sensi dell'ADR (primo fra tutti l'obbligo di classificazione) e si trova dunque nella condizione di essere parificato alle altre figure che già in precedenza dovevano nominare il consulente ADR; pertanto tutte le aziende che agiscono esclusivamente come mittenti e che hanno sub-appaltato le operazioni carico, scarico, imballaggio e riempimento dovranno attivarsi per nominare i propri consulenti ADR.

L'ADR 2019, con la misura transitoria di cui al cap. 1.6.1.44, prevede comunque un periodo transitorio per tutti gli speditori che con l'ADR 2017 non rientravano nell'obbligo di nomina del consulente ADR: avranno tempo fino al 31 dicembre 2022 per conformarsi a questa prescrizione.

Modifiche per l'esenzione per unità di trasporto ai sensi del cap. 1.1.3.6

Con l'ADR 2019 sono stati meglio esplicitati alcuni aspetti della gestione dell'esenzione per unità di trasporto (cap. 1.1.3.6 dell'ADR), tra cui:

- la quantità totale massima per ogni categoria di trasporto, circa la quale si specifica che deve corrispondere al valore calcolato di 1000;
- il calcolo della quantità massima totale per unità di trasporto per gli oggetti, che deve essere riferita alla massa lorda in kg degli stessi, senza gli imballaggi.

Nella tabella del cap. 1.1.3.6.3 sono stati poi introdotti i nuovi numeri ONU per le merci di categoria di trasporto 4.

In riferimento all'esenzione della nomina del consulente ADR per le aziende che eseguono sempre trasporti secondo l'esenzione per unità di trasporto, il testo del cap. 1.8.3.2 è stato modificato come segue:

Le autorità competenti delle Parti contraenti possono prevedere che le presenti disposizioni non si applichino alle imprese:

a) le cui attività riguardano quantitativi, per ogni unità di trasporto, inferiori non superiori ai limiti definiti a 1.1.3.6 (...)

Da ultimo è stata anche modificata la Nota 1 del cap. 5.4.1 dell'ADR relativa alle informazioni da inserire nel DDT nel caso in cui si effettui in trasporto in esenzione per unità di trasporto, imponendo di riportare anche il "valore calcolato" delle merci pericolose per ogni categoria di trasporto.

"Nuova" gestione dei macchinari o dispositivi contenenti merci pericolose

L'ADR 2019 apporta modifiche più che altro formali al numero UN 3363 MERCI PERICOLOSE CONTENUTE IN MACCHINARI o APPARATI. Viene infatti eliminata l'esenzione generale di cui al cap. 1.1.3.1, lettera b) che esentava le merci pericolose contenute in macchinari o dispositivi a patto di prendere adatti provvedimenti per impedire ogni fuoriuscita. Tuttavia tale esenzione è stata ripresa all'interno della nuova disposizione speciale 672 applicabile al numero UN 3363 subordinandola ad alcune condizioni di imballaggio sicuro del macchinario/apparato o di protezione delle merci pericolose in esso contenute.

In aggiunta a ciò sono state introdotte nuove rubriche per gli "articoli contenenti merci pericolose" (una per ogni classe), istituendo *ex novo* i numeri ONU dal 3537 al 3548.

Per la gestione di tali merci è stato aggiunto il capitolo 2.1.5 "Classificazione degli oggetti come oggetti che contengono merci pericolose, n.a.s."

Con "articolo" si intende un macchinario, un apparato o un altro dispositivo contenente una o più merci pericolose (o loro residui) che sono elementi integranti dell'articolo, necessari per il suo funzionamento e che non possono essere rimossi per il loro trasporto (cap. 2.1.5.1). Tali articoli possono essere classificati sotto la rubrica delle merci che contengono oppure secondo i nuovi numeri UN da 3537 a 3548 (a seconda della classe a cui appartengono le merci pericolose contenute). Per tali materie è stata creata la nuova istruzione di imballaggio P006, che fornisce le disposizioni applicabili per l'imballaggio di tali merci.

Nuovo metodo di classificazione per le merci corrosive (classe 8)

Viene introdotto il cap. 2.2.8.1.6 che descrive i *Metodi alternativi per l'assegnazione del gruppo di imballaggio alle miscele - Approccio graduale*. Fermi restando i criteri che assegnano priorità ai dati esistenti sull'uomo o sugli animali per la classificazione delle miscele corrosive (dati dal cap. 2.2.8.1.5), viene introdotto un approccio graduale che consente di classificare le miscele in classe 8 in perfetta analogia con l'approccio previsto dal Reg. (CE) 1272/2008 (CLP).

L'approccio consiste infatti nell'applicazione per tappe successive dei seguenti metodi:

- 1) classificazione sulla base dei dati sperimentali disponibili sulla miscela in quanto tale (criteri del cap. 2.2.8.1.5);
- 2) classificazione applicando i principi ponte (cap. 2.2.8.1.6.2), qualora esistano dati sufficienti su miscele simili per stimare la corrosione cutanea;
- 3) classificazione mediante un metodo di calcolo (cap. 2.2.8.1.6.3) qualora siano disponibili dati sulla corrosione di tutti i componenti della miscela.

In particolare è quest'ultimo punto a costituire la novità più importante: per la prima volta viene formalizzato un metodo di calcolo (purtroppo non perfettamente corrispondente a quello previsto dal Reg. (CE) 1272/2008 - CLP per la classificazione dei prodotti corrosivi per la pelle) che consente di assegnare il gruppo di imballaggio alle miscele corrosive in funzione di limiti di concentrazione generici e specifici applicati ai singoli componenti di cui si conosca l'esatta classificazione.

MANGIMI AGGIORNAMENTO NORMATIVA

Publicato sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea n. 310 serie L del 6 dicembre 2018 il Regolamento UE del 5 dicembre 2018 n. 1903 che rettifica gli allegati IV, VI e VII del Regolamento (CE) n. 767/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio sull'immissione sul mercato e sull'uso dei mangimi e gli allegati II, IV, V e VI di detto Regolamento di alcune versioni linguistiche.

Con tale provvedimento viene effettuate delle correzioni alla normativa comunitaria che regola l'immissione sul mercato e l'uso dei mangimi, a fronte di errori riportati nel testo di precedenti normative.

Il Regolamento è disponibile sul nostro sito www.apiverona.it.

FERTILIZZANTI AGGIORNAMENTO NORMATIVA

Publicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 286 del 10 dicembre 2018 il D.M. del Ministero delle politiche agricole alimentari e foreste 5 ottobre 2018 recante “Aggiornamento degli allegato 1, 7, 8 e 13 del Decreto Legislativo 29 aprile 2010, n. 75, recante: “Riordino e revisione della disciplina in materia di fertilizzanti, a norma dell'articolo 13 della Legge 7 luglio 2009, n. 88”.

Con tale decreto, in vigore dal giorno 11 dicembre u.s., viene aggiornata la normativa nazionale che ha previsto il riordino e la revisione della disciplina dei fertilizzanti.

In particolare vengono modificate le disposizioni relative al metodo di preparazione della sostanza pellicina integrato che può essere utilizzata nei concimi organici azotati e sono introdotte normative per l'uso in detti prodotti degli aminoacidi e dei peptidi solidi e fluidi.

Il testo del Decreto è disponibile sul nostro sito www.apiverona.it.

GIOCATTOLI MODIFICHE AL LIMITE DI MIGRAZIONE DEL PIOMBO

Publicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 285 del 7 dicembre 2018 il D.M. Ministero Sviluppo Economico 2 novembre 2018 recante “*Modifica dell'allegato II del Decreto Legislativo 11 aprile 2011, n. 54, in attuazione della Direttiva (UE) 2017/738 del Consiglio che modifica l'allegato II della Direttiva 2009/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulla sicurezza dei giocattoli, al fine di adeguarlo al progresso tecnico, per quanto riguarda il piombo.*”

Con tale provvedimento viene modificata la normativa che regola la sicurezza dei giocattoli, abbassando il limite di migrazione del piombo nei giocattoli e nei materiali per giocattoli secchi, liquidi o collosi e rimovibili mediante raschiatura.

In particolare il nuovo limite di migrazione per il piombo non deve essere superiore a:

- 2,0 mg/kg di materiale per il giocattolo secco, fragile in polvere o flessibile;
- 0,5 mg/kg di materiale per il giocattolo liquido o coloso;
- 23 mg/kg di materiale rimovibile dal giocattolo mediante raschiatura.

Il testo del Decreto è disponibile sul nostro sito www.apiverona.it.

CONVENZIONI APINDUSTRIA

Apindustria Verona, ha ottenuto per Voi le migliori condizioni commerciali, stipulando una pluralità di convenzioni con aziende fornitrici di beni e servizi.

Un attento utilizzo delle opportunità offerte, potrà portare ad un risparmio significativo.

Per informazioni contattare: Anna Uberti a.uberti@apiverona.net - 045 8102001

ADECCO - Agenzia per il Lavoro

ARTICOLO 1 SOLUZIONI HR - Agenzia per il Lavoro

ATEMPO - Agenzia per il Lavoro

CASA DI CURA SAN FRANCESCO – Diagnostica e visite specialistiche

CDI MANAGER – Manager a Contratto Temporaneo

CENTRO MEDICO SALUS – Diagnostica e visite specialistiche

CESARO E ASSOCIATI – Agenzia per il Lavoro

DHL EXPRESS – Spedizioni espresso

DOLOMITI ENERGIA - Gas

ECOBAS – Gruppo di Acquisto Smaltimento Rifiuti

ENI - Utilizzo di carte di pagamento petrolifere Multicard e Multicard Routex

EUROTECNICA – Vendita, noleggio e assistenza macchine per ufficio

FCA ITALY – Automobili

FOOD AND SWEET – Ristorazione, catering

GENERAZIONE VINCENTE – Agenzia per il Lavoro

GI GROUP – Agenzia per il lavoro

GIRARDI E ASSOCIATI – Sistemi elettronici d'allarme

GREEN SCHOOL – Scuola di lingue

GRUPPO ARGENTA – Ristorazione

INFOR GROUP – Agenzia per il Lavoro

LIGHTFULL® by Ninfea S.a.s. - Servizi alle imprese

LINEA UFFICIO SERVICE – Cancelleria

MAINARDI SISTEMI – Progettazione e allestimento uffici, sale quadri e uffici bancari

MASIERO GOMME – Sicurezza per la guida e noleggio

M & P INGEGNERIA – Ingegneria civile, messa in sicurezza sismica

NEXIVE – Servizio postale privato

NORDEST GROUP – Leasing finanziario e operativo – noleggio a lungo termine

ORIENTA - Agenzia per il Lavoro

SEA Società per Azioni – Esercizi aeroportuali

SMA ASCENSORI – Ascensori

SPHERA CONSULTING – Consulenza e analisi finanziaria

STUDIO ESSEPI – Consulenza e formazione per la sicurezza, qualità e ambiente

TARGET SALUTE – Poliambulatorio, Medicina del Lavoro

TEMPOR SPA – Agenzia per il Lavoro

TRANSALDI – Consulenze doganali

VERPUL – Articoli per la pulizia industriale

VIANI ASSICURAZIONI – Agenzia assicurazioni

VILLA ORMANETO – Ristorazione ed eventi

ZOSTAN SACE – Polizze assicurative crediti commerciali